

MA



PREFETTURA
DELLA
PROVINCIA DI ROMA

N. 17,572.

MA
MA

Roma, li 29 Maggio 1876.

Si comunicano ai Sigg. Sindaci della Provincia perchè vogliano fare altrettanto verso le Amministrazioni delle Opere Pie esistenti nel proprio Comune le seguenti due circolari del Ministero dell'Interno riguardanti l'una le spese di culto a carico delle Opere Pie, l'altra la celebrazione del matrimonio religioso come condizione pel conferimento delle doti di beneficenza.

Il Prefetto
BELLA CARACCIOLO

Ai Sigg. Sindaci della Provincia.

Roma, 23 maggio 1875.

Non si è trascurato dal Ministero di raccomandare all'amministrazione delle Opere Pie, quando se ne presentava l'occasione, di depernare dai rispettivi bilanci le spese di culto che non sono giuridicamente obbligatorie ai termini delle leggi vigenti, non potendosi autorizzare senza assoluta necessità queste spese non conformi al fine delle Opere Pie, nè al loro buon andamento, e costituenti una indebita sottrazione al fondo nazionale della beneficenza.

A questi principi si informò pure il Consiglio di Stato in alcuni casi, e specialmente nel suo parere del 13 luglio 1872, riportato dal manuale degli amministratori comunali e provinciali

di quell'anno a pagina 285, dove questo autorevole consesso affermò che le Deputazioni provinciali esercitano un atto di provvida tutela, conforme alle disposizioni del decreto prodittatoriale del 23 ottobre 1860 e della circolare 3 ottobre 1861 del Ministero dell'Interno di Napoli, non ammettendo, nella verifica dei conti delle Opere Pie nelle provincie napoletane, quelle spese di culto che non hanno fondamento nelle tavole testamentarie, ma soltanto nella consuetudine.

Non fu però data sinora a questo argomento tutta l'importanza che meritava, avvegnachè non le sole spese di culto fondate unicamente sulla consuetudine, che aggravano le Opere Pie delle provincie napoletane, ma molte altre spese della stessa natura imposte espressamente dalle tavole di fondazione e a carico delle Opere Pie di tutte le provincie del Regno possono e debbono essere cancellate perchè non obbligatorie giuridicamente.

Devesi infatti osservare che è ormai passata in giurisprudenza costante presso le diverse Magistrature dello Stato, nella interpretazione delle ultime leggi sulla materia ecclesiastica, la massima che non sono più giuridicamente obbligatori gli oneri generici di culto non rivolti in modo speciale e diretto al vantaggio materiale di privati o di corpi morali che abbiano veste legale per richiederne lo adempimento anche nelle vie giudiziarie (1).

Così a cagion d'esempio, potrà forse dirsi obbligatorio l'onere di far celebrare una messa periodica in una determinata ora, ed in una determinata località, ovvero di far celebrare un certo numero di messe dal clero addetto ad una determinata chiesa, perchè, nel primo caso, avrebbe interesse, e quindi azione legale per richiedere l'adempimento del legato la popolazione della località pel cui comodo fu disposto il legato stesso; e nel secondo caso l'avrebbe il clero chiamato a fruire della elemosina delle messe ordinate.

(1) « Vedi le sentenze del 23 maggio 1871 della Corte di Appello di Firenze nella causa Bedoni-Gabrielli, e del 16 luglio 1873 della Corte di Cassazione di Torino nella causa Mattarelli ».